



*Roma, 5 aprile 2000*

Prot. n. DCAPV/130/00  
AC/tg

A tutte le imprese di armamento

### **CIRCOLARE N. 10/2000**

**OGGETTO: Rateazioni contributive.**

Con la circolare n. 26/99 del 22 dicembre 1999 è stata data comunicazione alle imprese di armamento della deliberazione adottata il 21 dicembre 1999 dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, con la quale venivano apportate alcune modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 62 del 14 febbraio 1996, in materia di pagamento rateale di premi e contributi.

Con la presente circolare, si ritiene utile riproporre ed evidenziare i punti qualificanti della nuova disciplina, finalizzata ad ottenere maggiore speditezza ed una concreta semplificazione del procedimento.

Soggetti destinatari della disciplina sono sia le imprese che presentino debiti contributivi ancora non iscritti a ruolo, sia le imprese le cui posizioni debitorie siano state iscritte nei ruoli della riscossione tramite concessionari e per le quali non sia stata già intrapresa la procedura esecutiva (art. 26 D.lgs. 26 febbraio 1999 n.46).

Si ricorda che la disciplina di cui alla presente circolare non si applica alle rateazioni del premio riferito all'autoliquidazione, scadente il 16 febbraio di ciascun anno e disciplinato dall'art. 55, comma 5, della legge n. 144/99, secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2000.



### **Competenza alle autorizzazioni**

La competenza ad autorizzare la rateazione dei debiti contributivi, precedentemente attribuita in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, è stata distribuita su quattro livelli decisionali, in relazione all'entità del debito complessivo da frazionare e del numero di rate da concedere:

1) Per importi fino a 30 milioni (comprensivi di eventuali somme aggiuntive ed interessi) e per un numero di rate fino a 12 mensilità è competente il Direttore o Responsabile della Sede Compartimentale (Genova, Napoli, Trieste o Palermo) presso la quale la nave è assicurata.

2) Per importi superiori a 30 milioni fino a 75 milioni (comprensivi di eventuali somme aggiuntive ed interessi) e per un numero di rate fino a 12 mensilità è competente il Direttore della Direzione Centrale Assicurazione, Prestazioni e Vigilanza.

3) Per importi superiori a 75 milioni e fino a 200 milioni (comprensivi di eventuali somme aggiuntive ed interessi) e per un numero di rate superiore a 12 mensilità e fino a 24 mensilità è competente il Direttore Generale dell'Istituto.

4) Per importi superiori a 200 milioni (comprensivi di eventuali somme aggiuntive ed interessi) e per un numero di rate maggiore di 24 mensilità è competente il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. In tale ultimo caso, è prevista l'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il numero massimo di rate concedibili è di 36 (art. 2, comma 11, della Legge n. 389/89).

E' condizione di ammissibilità della domanda che il debito complessivo non sia inferiore ad un milione di lire.

La domanda di rateazione dev'essere decisa dall'organo competente entro sessanta giorni dalla sua ricezione, trascorsi i quali, in mancanza di risposta da parte dell'Istituto, la domanda dovrà intendersi accolta, con l'obbligo, da parte dell'impresa armatoriale, di rispettare il piano di rateazione richiesto.

I provvedimenti negativi della Sede Compartimentale o della Direzione Centrale possono essere



impugnati, entro il termine di trenta giorni, con ricorso al Direttore Generale, la cui decisione è definitiva.

I provvedimenti di diniego del Direttore Generale sulle domande prodotte a detto organo in prima istanza possono essere impugnate, entro trenta giorni, con ricorso al Consiglio di Amministrazione, avverso la cui decisioni unico rimedio è l'azione giudiziaria.

In caso di ricorso, le imprese, in attesa dell'esito dello stesso, dovranno comunque rispettare il piano di rateazione richiesto.

### **Modalità per la richiesta di rateazione**

Si rimanda, in materia, a quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/96, riportata nella circolare n. 2 del 28 gennaio 1997. In particolare, si rammenta che la domanda dev'essere inviata o presentata alla Sede Compartimentale presso la quale la nave è assicurata.

La Sede effettua l'istruttoria della domanda e, quando ricorre la competenza decisionale degli organi centrali, trasmette l'istanza corredata dal proprio parere. Successivamente al provvedimento adottato dall'organo deliberante, la Sede elabora il piano di ammortamento e comunica all'impresa armatoriale l'esito della domanda.

La domanda dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. In virtù delle ultime disposizioni in materia di semplificazione amministrativa (legge 15 maggio 1997, n. 127), la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, purchè il rappresentante legale apponga la propria firma in presenza del dipendente addetto alla ricezione della domanda ovvero alleggi alla domanda la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Qualora l'impresa produca istanza per la rateazione di somme iscritte a ruolo dovrà farne apposita menzione, allegando fotocopia della cartella di pagamento notificata dal concessionario della riscossione, per rendere possibile la sospensione dell'esecuzione, che altrimenti sarà avviata a scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica.



La domanda di rateazione, con l'istanza di sospensione, dovrà essere inviata anche, per opportuna conoscenza, al concessionario che ha notificato la cartella di pagamento. Il provvedimento di concessione della dilazione, qualora accordata da questo Istituto, sarà trasmesso al concessionario ed il relativo piano di ammortamento sarà da questo inserito nel ruolo di riscossione.

I versamenti rateizzati verranno riscossi dall'Istituto mediante le cartelle di pagamento notificate dal concessionario.

### **Revoca della rateazione**

La concessione della rateazione s'intenderà revocata nei casi di vendita, demolizione o dismissione di bandiera della nave e, pertanto, l'impresa di armamento dovrà, per ottenere il prescritto nulla-osta ed evitare la riscossione coattiva, estinguere in unica soluzione ogni residuo debito.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Maria Clotilde Calamita*